



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL protocollo@comune.sampeyre.cn.it

E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

REGIONE PIEMONTE

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n 20)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 30/03/2009
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 33 DEL 20/12/2023

SOMMARIO

ART	DESCRIZIONE	ART	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO III- DISPERSIONE CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	14	Dispersione delle ceneri
	CAPO II – CREMAZIONE	15	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16	Consegna ed affidamento delle ceneri
4	Identità delle ceneri	17	Conservazione dell'urna
5	Feretri per la cremazione	18	Recesso dell'affidamento Rinvenimento di urne
6	Cremazione per insufficienza di sepolture		CAPO V – NORME FINALI
7	Crematori	19	Tutela dei dati personali
8	Caratteristiche dell'urna cineraria	20	Leggi ed atti regolamentari
9	Destinazione delle ceneri	21	Abrogazione di precedenti disposizioni
10	Affidamento e destinazione delle ceneri	22	Pubblicità di regolamento
11	Iscrizione ad associazione	23	Rinvio dinamico
12	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	24	Vigilanza- sanzioni
13	Targa con generalità defunti cremati	25	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto di regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - Del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
 - Della legge 30 marzo 2001 n. 130, recante “disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - Della legge regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007 n. 20 recante “disposizione in materia di cremazione, conservazione affidamento e dispersioni delle ceneri”;la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata
 - Dall'art. 12, comma 4 del decreto legge 31/088/1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987 n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
 - Dall'art. 1 comma 7 bis del decreto legge 27/12/2000, n.392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
 - Della legge 30 marzo 2001 n. 130, recante:” Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
 - Dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto “Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285: Circolare Esplicativa”;
 - Dalla legge regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007 n. 20 recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione , affidamento e dispersione delle ceneri”;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3- rilascio dell'autorizzazione della cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3 della Legge Regionale 31/10/2007 n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 4 - Identità delle ceneri (L.R n 20/2007 art. 2 comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinviare a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6 , comma 3 della Legge Regionale 31/10/2007 n. 20, fatta salva l'applicabilità ove il fatto costituisca reato, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 € 500,00.

Art. 6 - Cremazioni per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo centoventi giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni , delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori

1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 8 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 35 x cm 40 ed altezza cm 35, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa , recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 9 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - Tumulate in tombe di famiglia, in loculi ovvero cellette, all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - Interrate all'interno del cimitero;
 - Disperse;
 - Affidate per la conservazione familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui il presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 10 - Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R n 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi soggetti indicati al successivo articolo 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 11 – Iscrizione ad associazione (L.R. 20/2007, art. 2 comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

(L.R n 20/2007, art. 2 commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) Dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) Dall'esecutore testamentario;
 - c) Dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora in defunto non sia iscritto;
 - d) Dal tutore di minore o interdetto;
 - e) In mancanza dei soggetti di cui le lettere a) b) c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n 20/2007, art 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO III
DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 - Dispersione delle ceneri (L. R. n 20/2007 art 4, commi 1,2,3,4,5,6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura: nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione delle ceneri in natura nel territorio comunale, fuori dal cinerario predisposto all'interno del cimitero, può essere effettuata nei seguenti luoghi:

- Pian delle Baracche
- Colle del Prete
- Colle di Sampeyre

Il contributo da devolvere al Comune a carico dei richiedenti per la dispersione delle ceneri in natura nei suddetti siti posti nel territorio comunale è stabilito in € 500,00.

La dispersione delle ceneri nei fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti, da zone poste su terreno comunale, può essere effettuata nei seguenti luoghi:

- in Torrente Varaita, dal terreno di proprietà comunale posto in B.ta Confine inferiore individuato al F. 61 M. 666

La dispersione delle ceneri nei fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti, è inoltre consentita da zone poste su terreni privati con il consenso scritto del proprietario del terreno.

Il contributo da devolvere al Comune a carico dei richiedenti per la dispersione delle ceneri nei fiumi sia da terreno comunale che privato è stabilito in € 150,00.

Il contributo da devolvere al Comune a carico dei richiedenti per la dispersione delle ceneri in aree private all'aperto è stabilito in € 150,00.

L'autorizzazione alla dispersione ceneri è autorizzata unicamente se le condizioni climatiche consentano il raggiungimento dei luoghi.

Il personale di Polizia Municipale è sempre tenuto ad assistere alle operazioni di dispersione ceneri per accertarne il corretto adempimento.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art 3 comma 1 numero 8, del D. Lgs 30 aprile 1992 n 285 (Nuovo codice della Strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso le modalità di dispersione delle ceneri.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 15- Luogo e dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato dagli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi i 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cimitero comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per le ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo n.8.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi ne prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 17 - Conservazione dell'urna (L.R n 20/2007 art 3 commi 1,2,3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza sia nei confronti di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico sanitarie.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui il presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

Art. 18 – Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne (L.R n 20/2007 art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui nel precedente articolo 3 comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui il presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

CAPO V NORME FINALI

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, della libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - Il D.P.R 3 novembre 2000 n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 , recante "Approvazione del regolamento della polizia mortuaria";
 - La legge 30 marzo 2001 n.130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- La legge regionale – Piemonte 31 ottobre 2007 n.20 , recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione affidamento e dispersione delle ceneri”;
nonché, ogni altra disposizione di legge regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari con contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11/02/2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2. Copia del presente regolamento a cura del segretario comunale è inviata:
 - A tutti i responsabili dei servizi comunali
 - All'organo di revisione

Art. 23 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 - Vigilanza e sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale o qualsiasi autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazioni alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24 /11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze nella violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.